



# PARTE SPECIALE “O”

## DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Carpi,

Revisione del Modello Organizzativo approvata con delibera dal  
Consiglio di amministrazione del 14/11/2023

## 1. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n.9/2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", con la quale nel Codice penale è stato inserito il titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale". La tutela dei beni culturali è centrale all'interno della nostra Costituzione ed attraverso questa legge il legislatore ha inteso razionalizzare il sistema penale inserendo all'interno del Codice penale norme contenute nel D. Lgs, n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, C.d. Codice Urbani).

Nel Codice penale sono stati così introdotti i seguenti articoli che prevedono nuove fattispecie di reato:

- 518-bis "Furto di beni culturali";
- 518-ter "Appropriazione indebita di beni culturali";
- 518-quater "Ricettazione di beni culturali";
- 518-quinquies "Impiego di beni culturali provenienti da delitto";
- 518-sexies "Riciclaggio di beni culturali";
- 518-septies "Autoriciclaggio di beni culturali";
- 518-octies "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali";
- 518-novies "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali";
- 518-decies "Importazione illecita di beni culturali";
- 518-undecies "Uscita o esportazione illecite di beni culturali";
- 518-duodecies "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici";
- 518-terdecies "Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici";
- 518-quaterdecies<sup>U</sup> "Contraffazione di opere d'arte";
- 518-quinquiesdecies "Casi di non punibilità".

Lo scopo di tali norme è quello di ottenere un inasprimento del trattamento sanzionatorio, innalzando le pene edittali vigenti rispetto ai corrispondenti delitti semplici per conformarsi alla Convenzione di Nicosia, adottata dal Consiglio d'Europa il 19 maggio 2017 e volta a "prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali", nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

Viene in particolare prevista, all'art. 3 della legge, l'introduzione nel D. Lgs. n.231/2001 degli art.25-septiesdecies rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" e dell'art. 25-duodevicies rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", costituenti nuovi reati presupposto.

Il nuovo art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" prevede che:

- il furto di beni culturali (arti 518-bis c.p.) venga punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- l'appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) sia punita con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- la ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) venga punita con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.) con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- le violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- l'importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- l'uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) con sanzione pecuniaria da 30() a 700 quote;
- la contraffazione di opere d'arte (art, 518-quaterdecies c.p.) con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Inoltre, il nuovo art. 25-duodevicies c.p. rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" prevede nuove fattispecie quali il riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e la devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) entrambe punite con sanzioni pecuniarie da 500 a 1000 quote.

La presente parte speciale è quindi dedicata alla trattazione dei delitti contro il patrimonio culturale così come individuati nell'art. 25-septiesdecies e nell'art. 25duodevicies del D. Lgs. 231/01. Con riferimento agli illeciti sopra elencati, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- .Gestione degli acquisti di beni e servizi
- Pagamenti ed incassi
- Incassi di denaro falsificato
- Selezione dei partner

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute, si ritiene che il rischio di commissione dei reati de quo sia gestito, in quanto la Società non ha ad oggetto la vendita, l'acquisto o la commercializzazione di beni culturali.